



COMUNE DI OSPITALETTO
 PROVINCIA DI BRESCIA
 C.A.P. 25035 – Cod. Fisc. 00796430171

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 E RELATIVE TARIFFE.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **luglio** con inizio alle ore 17:00 in modalità videoconferenza ai sensi dell' art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta pubblica di prima convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno al punto n. **4**

1)	GIOVANNI BATTISTA SARNICO	Presente
2)	MASSIMO REBOLDI	Presente
3)	CHIARA MARIA RAZA	Assente
4)	LUCA GIUSEPPE RADICI	Presente
5)	GIORGIA BORAGINI	Presente
6)	MATTEO FAINI	Presente
7)	DANIELA BONADEI	Presente
8)	LUCA BURATO	Presente
9)	ALFONSO BORDONARO	Presente
10)	ERICA BUI	Presente
11)	FEDERICA GHIGLIA	Presente
12)	GIUSEPPINA LANCINI	Presente
13)	LAURA TRECANI	Presente
14)	ENRICO MANDELLI	Presente
15)	MATTEO TOTO'	Presente
16)	CRISTINA MARTINELLI	Assente
17)	GIUSEPPE BENIAMINO ANTONINI	Presente

Totale presenti 15

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO COMUNALE Dott. ANTONIO TOMMASELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale avvalendosi di una ditta esterna per la trascrizione da magnetofono degli interventi riportati, anche in forma non integrale, nel medesimo.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dott.ssa ERICA BUI, nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DATO ATTO che la trascrizione degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito sarà pubblicata e conservata agli atti dell'ufficio segreteria ai sensi dell'art. 16.2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.».

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 1.398.000,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si procederà, prima dell'invio ad ARERA alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ed in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono;

Visto l'art. 1, il comma 169 ed il comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (come modificato dall'art. 2, comma 4, del d.l. 99/2021);

Dato atto che l'approvazione formale del Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Considerato che si rende necessario approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nell'allegato alla presente;

Richiamato l'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività;

Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il prossimo 24 giugno. Nelle more di disporre del riparto finale, l'IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – ha pubblicato una stima degli importi che saranno assegnati a ciascun Comune. L'assegnazione stimata per il Comune di Ospitaletto ammonta a Euro 85.172,79;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, in attesa delle assegnazioni definitive, individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche in relazione alla manifestazione pandemica del primo semestre 2021, dando atto che le stesse saranno rideterminate in proporzione ai fondi definitivamente assegnati al Comune;

In considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche è stabilita la seguente agevolazione: Riduzione proporzionata della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta delle seguenti categorie di utenze non domestiche:

2.1-USO NON DOMESTICO-MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

2.2-USO NON DOMESTICO-CINEMATOGRAFI E TEATRI

2.4-USO NON DOMESTICO-CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

2.6-USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

2.9-USO NON DOMESTICO-CASE DI CURA E RIPOSO

- 2.10-USO NON DOMESTICO-OSPEDALI
- 2.13-USO NON DOMESTICO-NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
- 2.14-USO NON DOMESTICO-EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
- 2.15-USO NON DOMESTICO-NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
- 2.17-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
- 2.18-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
- 2.19-USO NON DOMESTICO-CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
- 2.21-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
- 2.22-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
- 2.23-USO NON DOMESTICO-MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
- 2.24-USO NON DOMESTICO-BAR, CAFFE', PASTICCERIA
- 2.25-USO NON DOMESTICO-SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
- 2.26-USO NON DOMESTICO-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
- 2.27-USO NON DOMESTICO-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
- 2.30-USO NON DOMESTICO-DISCOTECHE, NIGHT CLUB.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto che i documenti in approvazione sono stati esaminati dalla Commissione Consiliare competente per le materie attinenti "Statuto e regolamenti e per le materie attinenti il bilancio e le finanze" in data 23.07.2021, che ha espresso parere favorevole, alla proposta di deliberazione in oggetto;

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo consiliari:

Consigliere di minoranza Laura Trencani per il gruppo "OspiLab": «Allora, noi voteremo contrari a questo provvedimento e per due motivi il primo che ripeto ormai da anni, in quanto sei anni fa è stata introdotto il sistema misto calotta e ad oggi non si è ancora arrivati a una tariffa puntuale e, secondariamente, e per quanto riguarda la suddivisione delle categorie del contributo di € 85.000,00 che è lo Stato, provvederà poi a versare al Comune, in quanto allora ...le categorie per i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti sono 30 l' Amministrazione ne ha scelte 20, che ci può anche stare però poi leggendo le sottocategorie perché queste categorie hanno delle sottocategorie, per esempio, è stata eliminata la numero 11 ed è quella degli uffici e agenzie studi professionali che ci può anche stare, però all' interno e di questa sottocategoria sono comprese anche le agenzie di viaggi e di turismo, di conseguenza, spiace che queste attività non possono rientrare in questa riduzione. È vero che i codici Istat per le attività sono molteplici ed è vero che se fosse un'azienda meccanico - metalmeccanica non se ne esce più, però si poteva pensare di inserire la categoria 11 indicando solo due codici ATECO, e per le attività delle agenzie di viaggi è 79.11.00, e l'attività dei tour operator è il 79.12. 00, per cui onestamente ci lascia, ecco un po' perplessi la divisione è chiaro che è vero che quando poi arriva al contributo da spendere velocemente, per cui si utilizzano le categorie, perché se uno poi entra nelle sottocategorie non ne esce più, però ecco le agenzie di viaggio, secondo me, anche perché mi pare che a Ospitaletto ce ne siano soltanto due, si poteva comunque è riuscire ad inserirle in questa in questo contributo, per cui il nostro voto è contrario».

Consigliere di minoranza Matteo Totò per il gruppo "Riprendiamoci Ospitaletto": «Allora, a parte il tema delle categorie, ovviamente anche noi ribadiamo quello che abbiamo sempre detto, cioè che siamo per la raccolta porta a porta totale, ma io francamente non ho capito, in sei anni sette anni quello che è, in cosa

sia cambiato il sistema di gestione dei rifiuti...nella calotta che adesso avrà la tessera, il badge anziché la chiave ? Cioè con tutti i problemi che abbiamo rilevato in questi anni, posto anche che si voglia andare avanti con i cassonetti a calotta, quale sarà il cambiamento, cioè, secondo me, l'Amministrazione doveva cercare di migliorare in questo servizio, per quanto io sia contrario ai cassonetti a calotta, però cercare di migliorarlo. Esso non mi ricordo bene se sono aumentati o sono diminuiti i cassonetti a calotta. Però vi faccio presente io il Paese lo vivo e vado a buttare sporco, sono io che vado a buttare lo sporco anche all'isola ecologica e i cassonetti a calotta sono sempre perennemente bloccati oppure hanno dei sacchetti fuori calotta, con conseguente sporco, eccetera. L'isola ecologica praticamente chiude alle 5, per cui uno deve anche attrezzarsi con il lavoro che secondo me non sono stati apportati miglioramenti. Scusate, se divago un po' sul tema, però ci premevo a fare queste puntualizzazioni circa il sistema di gestione dei rifiuti, che io non ho, non ho capito francamente, cosa è cambiato dopo sei anni, cos'è cambiato? Anzi concludo, ricordo che il problema per, ad esempio le categorie dei disabili che fanno fatica a raggiungere la calotta, rimane. Non è stato studiato nulla. Il nostro voto è contrario.»;

Consigliere di minoranza Giuseppe Beniamino Antonini per il gruppo “Ospitaletto da vivere”:
«Contrario»;

Consigliere di maggioranza Matteo Faini per il gruppo “Insieme per Ospitaletto”: «Sì, buonasera il nostro voto è a favore perché è bene che le tariffe rimangano sostanzialmente invariate e bene che gli € 85.172,00 e rotti vengano dedicate alle attività produttive come Reboldi in anticipo sui tempi aveva già segnalato. Per il resto io non ho partecipato alla Commissione, ma credo che le proposte vengono fatte in Commissione e in fase di discussione, non quando si annuncia il voto contrario per quanto riguarda la Treccani, e invece per quanto riguarda l'intervento del collega Totò credo è possibile che lui si riferisca al nuovo bando, che gestirà la raccolta dei rifiuti nei prossimi cinque anni, in cui si rivedono le calotte, si rivedono le posizioni e mi risulta un certo investimento, perché dire adesso che così non si è d'accordo sulle tariffe della TARI, perché nel nuovo bando non ci sono le cose dei disabili mi sembra non pertinentissimo, dopodiché anch'io ogni tanto vado a buttare via lo sporco, l'ho sempre fatto sostanzialmente e ho sempre trovato una calotta libera, vero che non sono tutte sempre al 100% operative, questo è vero, però io l'ho sempre fatto, sarò chiaramente molto, molto, molto fortunato con lo sporco o ho proprio un rapporto molto affettuoso con lo sporco, ma credo che ce l'avremo sempre fatta, dopodiché interessante sarà vedere il nuovo bando, quello che mi sembra, ma senza ironia di capire che l'intervento di Totò andava in quella direzione, più che sulla definizione delle tariffe che è l'oggetto di questo punto se male non capisco grazie. Il nostro voto chiaramente è a favore».

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente dell'Area Affari Generali e finanziari ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 49 del TUEL, che si allegano alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021”;

Effettuata la votazione come segue:

CONSIGLIERI:

PRESENTI	N	15	
ASSENTI	N	2	RAZA, MARTINELLI
NON VOTANTI	N	0	

ASTENUTI	N	0	
FAVOREVOLI	N	11	SARNICO, BORAGINI, BORDONARO, REBOLDI, RADICI, FAINI, BONADEI, BUI, BURATO, GHIGLIA, LANCINI
CONTRARI	N	4	TRECANI, MANDELLI, TOTO', ANTONINI

La proposta è APPROVATA con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari e nessun voto di astensione.

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue;
3. Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
4. Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione degli acconti TARI 2021.
5. Di confermare le scadenze per l'anno 2021 al 16/09/2021 acconto e al 16/11/2021 saldo;
6. Di dare atto che prima dell'invio delle tariffe ad ARERA, il PEF 2021 verrà validato da soggetti qualificati per la validazione stessa;
7. Di riservarsi, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno modificare per l'anno in corso le tariffe TARI, alla luce delle risultanze del PEF, alla fine dell'emergenza sanitaria, di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2021 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020.
8. Di approvare per il solo anno 2021, in aggiunta a quanto già stabilito dalla Giunta Comunale, le riduzioni della tariffa TARI proporzionalmente all'importo assegnato a livello statale delle seguenti categorie utenze non domestiche:
 - 2.1-USO NON DOMESTICO-MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
 - 2.2-USO NON DOMESTICO-CINEMATOGRAFI E TEATRI
 - 2.4-USO NON DOMESTICO-CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
 - 2.6-USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
 - 2.9-USO NON DOMESTICO-CASE DI CURA E RIPOSO
 - 2.10-USO NON DOMESTICO-OSPEDALI
 - 2.13-USO NON DOMESTICO-NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
 - 2.14-USO NON DOMESTICO-EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
 - 2.15-USO NON DOMESTICO-NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
 - 2.17-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
 - 2.18-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
 - 2.19-USO NON DOMESTICO-CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
 - 2.21-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
 - 2.22-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
 - 2.23-USO NON DOMESTICO-MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
 - 2.24-USO NON DOMESTICO-BAR, CAFFE', PASTICCERIA
 - 2.25-USO NON DOMESTICO-SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

2.26-USO NON DOMESTICO-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

2.27-USO NON DOMESTICO-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

2.30-USO NON DOMESTICO-DISCOTECHE, NIGHT CLUB.

9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della l. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la suddetta delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020 si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa amministrazione e ritenuto pertanto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Effettuata la votazione come segue:

CONSIGLIERI:

PRESENTI	N	15	
ASSENTI	N	2	RAZA, MARTINELLI
NON VOTANTI	N	0	
ASTENUTI	N	0	
FAVOREVOLI	N	11	SARNICO, BORAGINI, BORDONARO, REBOLDI, RADICI, FAINI, BONADEI, BUI, BURATO, GHIGLIA, LANCINI
CONTRARI	N	4	TRECANI, MANDELLI, TOTO', ANTONINI

La proposta è APPROVATA con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari e nessun voto di astensione.

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANTONIO TOMMASELLI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa ERICA BUI

Firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che, contro il presente atto, gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D. Lgs 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

